



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – lett. e)

**LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI PER INTERVENTI DI**

***“POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA
DEL SISTEMA DI SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI (MSNA)”***

Avviso pubblico adottato dall'AR con Decreto prot. n. 6715 del 22/04/2016



Indice

1. Finalità delle Linee guida	3
1.2 <i>I Minori Stranieri Non Accompagnati e le azioni a loro tutela</i>	3
2. Azioni previste ed elementi qualitativi	4
2.1 <i>Collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata</i>	4
2.2 <i>Assistenza socio-psicologica e sanitaria</i>	5
2.3 <i>Orientamento e tutela legale</i>	7
2.4 <i>Segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela</i>	8
2.5 <i>Mediazione linguistico-culturale</i>	8
2.6 <i>Insegnamento di base della lingua italiana</i>	9
2.7 <i>Attività a sostegno all'inclusione sociale</i>	9
2.8 <i>La rete locale nell'accoglienza integrata dei MSNA</i>	10



1. Finalità delle Linee guida

Le presenti Linee guida sono concepite come strumento a supporto degli Enti locali coinvolti nell'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e comprendono le indicazioni operative relative sia alla progettazione sia alla realizzazione delle attività a favore dei minori accolti.

Gli Enti locali, in collaborazione con enti del privato sociale/terzo settore si impegnano ad attivare servizi destinati a garantire i diritti di cui i minori sono portatori attraverso un articolato percorso di accoglienza che mira ad incentivare la collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'accoglienza e nella protezione dei MSNA, al fine di giungere a risultati sostenibili e riproducibili su tutto il territorio nazionale. A totale beneficio di un percorso di accoglienza che miri all'integrazione e all'inclusione sociale dei minori ospiti si valorizza l'approccio di "accoglienza integrata" sperimentato e sviluppato negli anni nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti rispetto alle modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata, in aggiunta alle presenti Linee guida, si rinvia al "Manuale operativo SPRAR" compatibilmente con le regole di implementazione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e delle indicazioni fornite dalle Autorità del Fondo.

1.2 I Minori Stranieri Non Accompagnati e le azioni a loro tutela


Il destinatario degli interventi è il Minore Straniero Non accompagnato (MSNA), in quanto straniero di età inferiore ai diciotto anni che si trova per qualsiasi causa nel territorio nazionale privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2 D.lgs. 18 agosto 2015, n.142).

Uno degli obiettivi degli interventi è proprio quello di verificare l'effettiva condizione di non accompagnato del minore e prevedere per lo stesso un adeguato percorso di integrazione socio-educativa in modo da assicurargli la miglior protezione e tutela.

Gli Enti locali nella presa in carico del minore straniero non accompagnato dovranno assicurare servizi destinati a garantire:

- i diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
- la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio e debolezza;
- l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio tenendo sempre presente il suo superiore interesse.

L'Ente locale beneficiario, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovrà



prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere le seguenti finalità/obiettivi:

- collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate sia presso famiglie individuate e selezionate secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti, tenendo conto, in modo particolare, dell'età e del paese di provenienza del minore;
- assistenza socio-psicologica e sanitaria con particolare riferimento a specifiche fragilità;
- orientamento e tutela legale;
- supporto di mediatori linguistico-culturali;
- verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore;
- apertura della tutela;
- regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;
- iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- insegnamento di base della lingua italiana;
- inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'inclusione sociale;
- definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato tenendo sempre presente il supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza.

2. Azioni previste ed elementi qualitativi

2.1 Collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata

Sono ammesse tutte le modalità di accoglienza previste dalla normativa in vigore e che rispondono alle prassi operative che ciascun Ente locale adotta in materia di minori. Nel caso di accoglienza in struttura:

- dovrà essere regolarmente autorizzata e certificata a tale funzione secondo la normativa regionale e nazionale vigente in materia di strutture residenziali per minori;
- dovrà essere dotata di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto;
- dovrà essere rispettato il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura e quello degli utenti sulla base della normativa regionale e nazionale di riferimento così come le singole professionalità coinvolte;
- dovranno essere rispettate le tradizioni culturali e religiose degli ospiti;
- dovrà essere garantita la fornitura di beni di prima necessità quali prodotti per l'igiene personale e vestiario;



- dovrà essere previsto un “pocket money” da erogarsi in base alle modalità educative definite dal progetto.

Altra possibile forma di accoglienza è l'affidamento familiare, che si raffigura come intervento di sostegno caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità per permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale che la propria non è momentaneamente in grado di dargli.

In tal caso l'Ente locale beneficiario può progettare interventi specifici che tengano conto in modo particolare, oltre a quanto già di norma previsto:

- dell'età, del genere e della cultura di origine dei minori;
- potranno essere considerate tutte le possibilità previste dalla legge sia relativamente alla scelta dei nuclei affidatari (coppie con o senza figli, sposate o conviventi, adulti singoli, di nazionalità italiana o straniera);
- potranno essere previste tutte le tipologie di affidamento (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o della settimana, etc.).

Quale che sia la modalità prevista dal progetto per l'accoglienza del minore, quest'ultimo dovrà essere inserito in un clima familiare, accogliente e rispettoso della sua individualità e della sua cultura, anche al fine di incidere positivamente sulle sue motivazioni ad aderire al progetto proposto, facendogli percepire l'utile finalità delle attività svolte all'interno della propria dimensione di vita. In tale direzione dovranno pertanto prevedersi attività pedagogiche e ludico-ricreative per favorire e sostenere l'integrazione nel tessuto sociale.

Sarà altresì importante favorire momenti di raccordo con la cultura di appartenenza e, ove possibile, con la famiglia d'origine, anche attraverso l'uso di strumenti informatici (internet). L'insieme delle attività dovrà essere affidato a figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, educatori, mediatori interculturali e psicologi.


2.2 Assistenza socio-psicologica e sanitaria

2.2.1 Assistenza socio-psicologica e sanitaria ordinaria

Ciascun minore non accompagnato dovrà ricevere adeguata assistenza socio-psicologica e sanitaria dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza.

A tal fine, una volta accolto il minore, è necessario procedere in tempi rapidi all'avvio dei colloqui utili a:

- verificarne la condizione psico-fisica;
- raccogliere informazioni sulla sua identità, sul percorso migratorio e sulla storia familiare;
- accertare la presenza di eventuali familiari o altre persone di riferimento sul territorio italiano;
- verificare l'eventualità che il minore presenti condizioni di fragilità e vulnerabilità;



- verificare l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno grave nel paese di origine, al fine di orientarlo verso la richiesta di protezione internazionale qualora non fosse già stata presentata;
- acquisire informazioni utili alla realizzazione delle indagini familiari, in caso di non richiedente asilo, informando correttamente il minore in merito alla possibilità del rimpatrio assistito o della sua permanenza regolare in Italia;
- raccogliere informazioni sulle sue aspettative e competenze;
- informare ed orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilità di integrazione in Italia.

Nei colloqui con il minore è necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell'età del minore, sia rispettoso della sua cultura di provenienza, della sua identità di genere e agisca attraverso un lavoro d'equipe utile a stabilire un clima di empatia e fiducia.

2.2.2 Servizi da attivare in caso di particolari fragilità

La corretta presa in carico del minore e la verifica delle sue condizioni psico-fisiche può condurre il personale specializzato coinvolto nelle attività del progetto all'identificazione nel minore di elementi riconducibili a specifiche fragilità, ovvero:

- minori vittime di tratta;
- minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata (DS);
- minori con disagio mentale (DM).

e comunque tutti le fattispecie previste dall'art.17 del D.Lgs. n. 142/2015.

Per i destinatari che presentano le suddette problematiche sarà necessario attivare tutte le misure specialistiche più idonee per gestire tali fragilità in modo da assicurare ad ogni minore un'effettiva protezione e tutela.

Ciò richiederà, pertanto, oltre all'équipe multidisciplinare di progetto, l'attivazione di interventi integrati e specifici con il coinvolgimento di figure professionali altamente specialistiche come:

- medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria;
- infermieri, operatori socio sanitario - OSS, operatori socio assistenziale – OSA;
- consulenti ed operatori anti tratta;
- ogni altra figura professionale idonea a trattare la specificità del caso.

Inoltre la gestione di tali casi richiede un imprescindibile potenziamento e consolidamento della rete locale attraverso un più stretto raccordo con gli tutti gli interlocutori di riferimento che tenga in considerazione l'assetto organizzativo dei diversi servizi, quali ad esempio:

- Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e relativo Servizio di neuropsichiatria infantile;
- Strutture e servizi ospedalieri e eventuali centri specialistici;



- Procura presso il Tribunale per i minorenni/Tribunale per i minorenni e ogni altra Autorità competente;
- FF.OO. e relative sezioni che si occupano dei reati sui minori;
- ogni altra istituzione o ente competente a intervenire sullo specifico caso.

Nel caso in cui il minore sia stato segnalato con una specifica diagnosi dalla struttura di prima accoglienza o da altra struttura di accoglienza dovrà essere acquisita la relativa documentazione. In tal caso, l'équipe che prende in carico il minore si raccorderà con la struttura di provenienza per acquisire tutte le informazioni utili a dare continuità agli interventi avviati attivando le figure specialistiche necessarie alla definizione e gestione della specifica problematica che avverrà con il coinvolgimento di:


- strutture sanitarie specialistiche pubbliche e private con relative certificazioni/prescrizioni come: servizi ospedalieri, centri e studi medici specialistici, riferiti a diversi ambiti medico-sanitari e diagnostici;
- consulenti ed operatori anti-tratta coinvolti unitamente agli altri specialisti di ambito sanitario che hanno trattato il caso.

2.3 Orientamento e tutela legale

Al MSNA dovrà essere garantito il servizio di orientamento e tutela legale dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza.

A tal fine, una volta accolto il minore, si dovrà procedere a:

- supportarlo nell'espletamento delle procedure di identificazione. Si sottolinea che, se il riconoscimento dell'identità in assenza di un documento valido è di competenza della Questura, un lavoro mirato in sede di colloquio con il minore può permettere di acquisire informazioni utili all'identificazione e quindi ad incrementare l'azione di protezione e tutela anche nella fasi successive;
- supportarlo nell'espletamento delle procedure di richiesta del permesso di soggiorno. La regolarizzazione della presenza sul territorio del minore straniero non accompagnato, inespellibile per legge, è condizione indispensabile per programmare gli interventi durante la fase dell'accoglienza ed avviarlo verso un percorso di integrazione sociale. La richiesta deve essere pertanto presentata nella Questura territorialmente competente in tempi rapidi, corredata del maggior numero di informazioni possibili, utili ad accelerare la procedura;
- qualora il minore manifesti la propria volontà di richiedere protezione internazionale, garantire l'orientamento e l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;



- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire la presa in carico e l'accompagnamento legale nel caso in cui il minore sia vittima di violenza, di tratta e/o di sfruttamento.

2.4 Segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela

Il minore accolto dovrà essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, nel caso di minori stranieri che non abbiano manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale, dovrà essere inviata anche la segnalazione alla DG immigrazione e politiche dell'integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguendo le procedure indicate sul sito del suddetto Ministero.

Il minore dovrà essere segnalato al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela ed è necessario che tale procedura venga avviata e realizzata in tempi solleciti al fine di garantire al minore la maggior protezione possibile anche ai fini del perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, per la richiesta di protezione internazionale e per l'audizione presso la competente Commissione territoriale.

2.5 Mediazione linguistico-culturale

In ragione di una presa in carico adeguata ed efficace e nel rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei minori è fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizi erogati, al fine di:

- costruire aree di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto;
- disporre di figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di cui sono portatori i minori.

La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'equipe medesima sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori.

In sintesi, la presenza del mediatore dovrebbe essere prevista:

- durante il colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo nella fase di presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine;
- a supporto dell'accoglienza del minore, sia presso la struttura sia presso la famiglia;
- nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui queste siano possibili) allo scopo di informarli sulla sua situazione, di raccogliere informazioni utili alle eventuali indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il minore e i familiari stessi;
- qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia;



- durante l'accompagnamento del minore in Questura da parte dell'operatore di riferimento per la richiesta del permesso di soggiorno o per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale;
- ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato supporto al tutore nello svolgimento delle sue funzioni;
- in fase di elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunità offerte e i vincoli che esse comportano.

Si suggerisce inoltre di tenere in considerazione il supporto del mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle attività ludico ricreative.

2.6 Insegnamento di base della lingua italiana

L'Ente locale beneficiario dovrà prevedere per il minore un supporto linguistico attraverso l'insegnamento della lingua italiana, almeno per 10 ore settimanali, al fine di fornire al minore straniero lo strumento essenziale per la comunicazione, l'interazione con il contesto sociale di accoglienza e l'avvio di un percorso di inclusione sociale.

E' quindi auspicabile prevederne l'attivazione nel più breve tempo possibile, preferibilmente beneficiando dei corsi previsti all'interno di strutture pubbliche a ciò preposte (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti-CPIA) anche al fine di acquisire idonea certificazione.

2.7 Attività a sostegno all'inclusione sociale

L'Ente locale beneficiario dovrà avviare tutte le procedure necessarie per l'inserimento scolastico del minore, anche se temporaneamente privo di permesso di soggiorno. I minori stranieri non accompagnati sono infatti soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto ad essere iscritti alle scuole di ogni ordine e grado secondo i modi e le condizioni previsti per i minori italiani. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico per quanto riguarda le scuole dell'obbligo e, in mancanza di relativa documentazione anagrafica, i minori sono iscritti con riserva.

L'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento scolastico e professionale sono indispensabili attività propedeutiche all'inclusione sociale del minore nel contesto territoriale di accoglienza e sarà opportuno avviare il minore ad ogni attività utile alla sua integrazione sociale (attività sportive e artistico – culturali).

È opportuno che l'Ente locale, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore, sviluppi un percorso educativo che tenga conto della sua volontà di inserimento nel contesto socio-economico favorendo tutte le attività volte in tal senso.



2.8 La rete locale nell'accoglienza integrata dei MSNA

Per porre in essere le azioni di cui sopra è necessario poter contare su un prerequisito indispensabile come la presenza di una buona rete locale. Il lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti nell'accoglienza dei MSNA costituisce il valore aggiunto che ogni territorio può esprimere nella progettazione degli interventi ed è, in questo senso, condizione necessaria al consolidarsi e all'innalzarsi degli standard qualitativi delle attività di norma previste a favore dei minori stranieri non accompagnati, sia sul territorio dell'Ente locale sia a livello nazionale.

Una solida rete locale dovrebbe coinvolgere: Prefettura, Questura e Forze dell'Ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare, ASL, Agenzie educative, Comunità di accoglienza, famiglie affidatarie; comunità straniere; centri di formazione professionale, agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato (sport, cultura, etc.), preferibilmente attraverso la stipula di accordi e protocolli di intesa.

Le azioni da attivare nell'ambito della rete locale comprendono:

- la valorizzazione delle specificità locali;
- il rafforzamento delle collaborazioni già in atto;
- il coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio;
- la promozione di nuovi modelli di coordinamento.

Simili obiettivi potrebbero essere perseguiti attraverso la promozione di momenti di confronto e scambio tra tutti i componenti della rete locale, oltre che settoriali e/o operativi; la promozione di tavoli inter-istituzionali territoriali; la diffusione tempestiva di informazioni complete tra soggetti della rete; la promozione di attività di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche riguardanti i minori stranieri.

3. Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati

Gli enti locali beneficiari hanno l'obbligo di:

- garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196;
- mettere a disposizione in occasione delle verifiche qualitative tutta la documentazione relativa al progetto di accoglienza, laddove necessario o richiesto;
- aderire alla Banca Dati SPRAR assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
- aggiornare in maniera tempestiva suddetta la Banca Dati, garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, sia relativamente ai minori accolti che ai servizi offerti, avendone designato un responsabile;
- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei minori entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita.